



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CALABRIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- _____ Presidente
- _____ Relatore
- _____ Giudice
- _____
- _____
- _____
- _____

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 464/2017
depositato il 22/02/2017

- avverso la pronuncia sentenza
Tributaria Provinciale di
contro:

emessa dalla Commissione

contro:
AG. RISCOSSIONE CATANZARO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

proposto dagli appellanti:

difeso da:

difeso da:

Atti impugnati:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 464/2017

UDIENZA DEL

28/02/2018 ore 09:30

N°

2284/18

PRONUNCIATA IL:

28/02/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

20/07/2018

Il Segretario

Dott. Achille Bonapace



Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato _____, impugnava la sentenza n. _____, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, depositata in data _____, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente. Nello specifico, la Commissione aveva ritenuto la cartella definitiva per mancata impugnazione. L'odierno appellante chiedeva, quindi, la riforma della suddetta sentenza, lamentando come la Commissione non avesse valutato la rinuncia all'eredità effettuata dal medesimo.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Con ordinanza n. 667/17 del 25/10/17, a seguito dello scioglimento della Società del Gruppo Equitalia e della loro cancellazione dal Registro delle Imprese, la Commissione disponeva l'interruzione del processo.

Con ricorso in riassunzione depositato in data 30/10/2017, _____ riassumeva il giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

All'udienza del 28/2/2018 la Commissione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, riservava la decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Il contribuente ha contestato la sentenza nel punto in cui i Primi giudici hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso ed hanno ritenuto valida l'avvenuta iscrizione ipotecaria senza aver valutato debitamente la rinuncia all'eredità effettuata dal ricorrente.

Tale censura va accolta.

Ed infatti, la pretesa tributaria avanzata dall'Ufficio deriva da una cartella notificata al *decius* Sig. _____ deceduto in data 26/4/2011.

Orbene, come si evince dalla documentazione depositata, _____ ha rinunciato all'eredità relitta del *decius*

In primo luogo, con decreto n. 299/2011, depositato in data 18/5/2011, il Giudice del Tribunale di Lamezia Terme, _____ ha rilevato come l'eredità di _____ non fosse stata accettata dagli aventi diritto e, successivamente, il contribuente con dichiarazione recante n. R.G. 290/2015, registrata in data 7/5/2015 e ricevuta dal Cancelliere del Tribunale di Lamezia Terme, ha espressamente rinunciato all'eredità del Sig. Giovanni Muraca.

Sul punto, occorre ancora precisare che l'odierno appellante ha, in via di autotutela, chiesto all'Agenzia delle Entrate l'annullamento della cartella esattoriale sottesa all'avviso di iscrizione ipotecaria per i motivi suesposti.

Ebbene, in tema di accettazione dell'eredità e dei debiti tributari ad essa collegati il Supremo Collegio, con sentenza n. _____, ha statuito che il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari del *de cuius* è l'accettazione dell'eredità, *"un'eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere un'accettazione implicita dell'eredità, ma della relativa prova l'Amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata"*.

E' evidente, quindi, che in ipotesi di debiti del *de cuius* condizione imprescindibile, per il trasferimento degli stessi in capo all'erede, è l'accettazione dell'eredità. Al contrario, invece, con la rinuncia all'eredità il chiamato perde i poteri di cui era titolare ex art. 460 c.c. e viene considerato come se non fosse mai stato chiamato alla successione. Il rinunciante all'eredità, per effetto di tale rinuncia, quindi, non riveste la qualità di erede, per cui deve essere considerato estraneo anche al rapporto tributario.

Ne consegue, quindi, che nel caso di specie non può ritenersi obbligato quale rinunciatario all'eredità, ai sensi dell'art. 519 c.c.

Alla luce di tali principi segue l'accoglimento dell'appello proposto dal contribuente.

Non può invece, considerarsi regolare la costituzione da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Invero, a norma dell'art. 1, comma 8, D.L. 193/2016, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrata nei compiti ricoperti da Equitalia, è autorizzata ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio e può, altresì, avvalersi davanti al Tribunale ed al Giudice di Pace di avvocati del libero foro, ma *"per il patrocinio davanti alla Commissione Tributaria continua ad applicarsi l'art. 11, comma 2 del Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 546"*, in forza del quale l'agente di riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso deve stare in giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria solo attraverso propri funzionari, con la conseguenza dell'inutilizzabilità delle difese affidate ad avvocati esterni.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro e l'Agenzia delle Entrate -

Riscossione al pagamento, in favore dell'appellante ed in solido tra loro, delle spese e competenze del doppio grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 per il primo grado ed euro 3.600,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.

Catanzaro, 28 febbraio 2018

Il Relatore

Avv. Pasquale Barbieri



Il Presidente

Dott. Spagnuolo Mario